



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Ugo Candia

Presidente

Milena Balsamo

Consigliere

Marco Benatti

Consigliere Rel.

Giuseppe Lo Sardo

Consigliere

Carmela Romano

Consigliere

Oggetto:

IMPOSTA	DI
REGISTRO	

Ud.09/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23882/2025 R.G. proposto da:

████████████████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

██████████

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

-intimata-

Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO del LAZIO n. 2723/2025 depositata il 29/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA



Il 9/2/2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione notificò al contribuente una cartella di pagamento, intimandogli, quale coobbligato, il pagamento dell'imposta di registro per trasferimento immobili, oltre sanzioni e interessi, per l'importo di € 12.599,05.

Lo stesso contribuente propose ricorso alla Corte di Giustizia di I grado di Roma che, con sentenza 1440/2/2023 e nel contraddittorio con l'emittente, dichiarò l'improcedibilità del ricorso, ritenendo che lo stesso dovesse essere preceduto da un'istanza di reclamo/mediazione, mentre il contribuente sarebbe rimasto colpevolmente inerte in tal senso.

Su appello del ricorrente, per quanto oggi rilevante, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate Riscossione e con la sentenza 2723/25 indicata in epigrafe, ha accolto il gravame annullando l'atto impugnato condannando l'Ufficio alla rifusione delle spese liquidate in € 1.000,00 per il primo grado ed € 1.200,00 per il grado d'appello.

Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nonostante la notifica del ricorso eseguita il 26/11/2025, è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, d.m. 55/2014, 2233, secondo comma, c.p.c., 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Si duole in particolare che la Corte di Giustizia Tributaria, accogliendo integralmente l'appello proposto dal contribuente, abbia liquidato le spese del doppio grado di giudizio in misura inferiore ai parametri di cui al d.m. 55/14.

Atteso che il valore della controversia era di € 12.599,05, applicando lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 dovevano individuarsi i valori medi di € 3.471,00 per il primo grado, ed € 3.964,00 per il grado d'appello, in entrambi i casi oltre accessori di legge e contributo unificato per € 120,00.



Evidenza in subordine come anche i minimi tariffari, rispettivamente € 1.736,00 e € 1.983,00, sarebbero stati disapplicati, violando l'art. 2233 c.c. e non avendo la Corte sul punto motivato in alcun modo, né avendo provveduto quanto agli accessori di legge e le spese esenti, che dovrebbero pertanto essere inglobate in quanto liquidato. Sarebbero dovute le quattro fasi, anche nel caso in cui non vi sia stata alcuna istruttoria e il difensore non avesse depositato scritti conclusionali.

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 Va richiamato l'insegnamento di questa Corte di cui alla pronuncia Sez. 2 n. 10438 del 19/4/23, Rv. 667640 – 01 secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente (o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato), dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. L'inderogabilità dei parametri minimi previsti ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 novellato opera retroattivamente per tutte le liquidazioni ancora sottoposte alla cognizione del giudice, seppure regolate, al tempo della statuizione impugnata, dall'art. 4 nella sua originaria formulazione; unico limite alla retroattività del principio di inderogabilità è la definitività della statuizione sulle spese, dovendo diversamente il Giudice provvedere a una nuova liquidazione con riferimento alla tabella vigente alla data in cui si pronuncia, quando a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (Cass. Sez. 2, 27/05/2025, n. 14146, Rv. 674735 – 01).

1.3 Il ricorso va pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi ai sensi dell'art. 385, secondo comma, c.p.c. con la decisione nel merito e la liquidazione delle spese anche di tutti i precedenti giudizi che vanno quantificate come da



dispositivo, tenuto conto del valore dei singoli procedimenti e della semplicità delle ripetitive questioni trattate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, a favore della controparte, delle spese di tutti i giudizi che liquida in € 2.000,00 per compensi del giudizio di primo grado oltre € 120,00 per esborsi, € 2.200,00 per compensi del giudizio d'appello oltre € 120,00 per esborsi, € 1.400,00 per compensi della fase di legittimità oltre € 200,00 per esborsi, il tutto, oltre spese generali 15% e accessori di legge.

Spese da distrarsi in favore del difensore del ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.

Il Presidente

Ugo Candia

